

TRACCE DI ISTITUTI LONGOBARDI IN TERRA D'OTRANTO

Giulio MASTRANGELO

INTRODUZIONE

Nell'ultimo trentennio la ricerca storiografica sui Longobardi ha registrato un profondo rinnovamento "sia per quanto concerne le metodologie d'indagine adottate e le specifiche prospettive della ricerca sia per il più generale atteggiamento critico assunto nei confronti di questa pagina particolare della storia della nostra penisola"¹ privilegiando un approccio interdisciplinare che ha dato dignità scientifica e accademica all'archeologia medievale.

Grazie alle ricerche archeologiche e agli studi condotti con metodo innovativo negli insediamenti rupestri della provincia di Taranto, un nutrito gruppo di studiosi² ha identificato, all'interno dei villaggi rupestri³ (già esistenti in età tardoantica) anche la presenza di chiese e case-grotte di epoca longobarda.

Data la scarsità di fonti scritte, sappiamo ancora poco del diritto medioevale nel nostro territorio. In tale contesto, un apporto per la conoscenza del periodo longobardo e della storia del diritto in Puglia, e a Taranto in particolare, può venire dalla ricerca e dallo studio degli usi e delle norme consuetudinarie in materia di sponsali e matrimonio.

La ricerca si basa sull'esame dei protocolli notarili, prendendo a campione uno o più notai per ogni comune. Si tratta di una scelta metodologica quasi obbligata dal momento che non abbiamo consuetudini scritte relative all'antica provincia di Terra d'Otranto, come invece è avvenuto per i comuni compresi nella diocesi di Bari, ove si sono conservate le *Consuetudines Barenses*⁴.

Stupisce constatare la sopravvivenza nelle consuetudini di istituti longobardi che si sono tramandati nonostante i Longobardi fossero scomparsi ormai da molti secoli.

Gli atti notarili, ove attestano che i capitoli matrimoniali vengono conclusi secondo le consuetudini locali, presuppongono che il notaio e le parti le conoscano molto bene. Tali attestati notarili, in definitiva, costituiscono l'unica fonte scritta sull'esistenza di una consuetudine di quel luogo.

La prima cosa che si nota negli atti è la dichiarazione che in quella singola città si vive *de jure Langobardorum* nonché la tendenza dei notai di alcuni comuni (Massafra, Mottola, Manduria, Avetrana) a ribadire in ogni atto che i capitoli matrimoniali e gli atti di costituzione di dote sono stipulati secondo l'uso e la consuetudine di quella città, quasi che quell'uso e quella consuetudine siano esclusivi e tipici, e non già simili a quelli delle città vicine.

L'altro elemento comune è la presenza, accanto alla promessa di dote, di origine romana, della promessa maritale del *meffio* o *quarta*⁵, di origine longobarda, spesso associato all'*antefato*⁶, di età moderna.

Prima di illustrare i documenti che parlano di tali istituti giuridici longobardi, sarà bene fare alcune premesse di ordine storico sull'arrivo dei Longobardi a Taranto e sulla diffusione del diritto longobardo nel territorio jonico.

1. TARANTO IN EPOCA LONGOBARDA

Taranto viene conquistata per mano del duca Romualdo intorno al 670, dopo l'effimera impresa dell'imperatore Costante II nel 663, che intendeva riannettere l'Italia meridionale all'Impero bizantino.

Al loro arrivo i Longobardi vedono una terra spopolata dalle guerre, dalle pestilenze e impoverita dalle carestie tanto da non trovare che una debole resistenza sulla loro strada⁷. Questi fattori facilitarono la conquista e il profondo attecchimento del diritto longobardo.

Di Taranto in età longobarda non sappiamo quasi nulla, in quanto le testimonianze documentarie e archeologiche del periodo sono molto scarse e frammentarie. Non abbiamo neppure notizie di vescovi di Taranto tra il 681 e il 968, salvo la breve parentesi del vescovo Aufredo presente al concilio romano I celebrato nell'anno 743⁸. È probabile, però, che sin dall'inizio della dominazione longobarda Taranto sia stata, data la sua posizione strategica, sede di gastaldato, cioè di uno dei distretti amministrativi in cui era diviso il ducato di Benevento⁹.

Poiché, però, i Longobardi non avevano interessi marittimi e non disponevano di una loro flotta¹⁰, Taranto era particolarmente vulnerabile, esposta alle scorrerie e agli attacchi di sorpresa da parte degli Arabi.

All'inizio dell'840, infatti, i Saraceni occupano Taranto¹¹ e vi rimangono per quaranta anni.

Nonostante i tentativi fatti per strapparla agli Arabi, Taranto resta saldamente nelle mani di questi ultimi. Anche se non diventa formalmente un emirato arabo, Taranto è la base mussulmana da cui partono le scorrerie predatorie dei Saraceni verso l'intera Puglia e la Calabria¹².

Quando nell'880 Taranto fu riconquistata, ciò avvenne non per mano dei Longobardi, ma dei Bizantini¹³: solo questi ultimi avevano una flotta colla quale debellarono la resistenza saracena sul mare prima di rioccupare la terraferma. Comincia così un periodo di lenta e graduale ripresa della città, tornata in mani bizantine.

Senonché "il 15 agosto 927/8 Taranto fu occupata nuovamente da una schiera di Saraceni capeggiati dallo slavo Sabir e fu quasi completamente distrutta. Secondo quanto riferisce Lupo Protospatrio, tutti gli uomini furono uccisi in combattimento e i sopravvissuti furono deportati in Africa"¹⁴. Rasa al suolo, priva di cittadini e di organi amministrativi e giurisdizionali¹⁵, per altri quaranta anni Taranto sparisce come entità politico-amministrativa sino all'arrivo di Niceforo Foca nel 967.

È molto probabile che dall'anno 840 in poi Massafra abbia costituito l'avamposto fortificato più sicuro dalle scorrerie saracene e che tanto il Gastaldo che l'Arcivescovo di Taranto abbiano trasferito qui la loro residenza, così come avvenne a Oria ove il Vescovo di Brindisi trasferì la sua residenza a causa dei Saraceni che avevano occupato la sua Città.

2. INCIDENZA DEL DIRITTO LONGOBARDO A TARANTO

Il fatto che Taranto sia stata soggetta a continui rovesci di fronte per oltre un secolo (840-967), con conseguente uccisione, deportazione e dispersione dei suoi abitanti, può spiegare come mai, nel campo degli usi e delle consuetudini giuridiche, il diritto longobardo non vi abbia messo salde radici come invece è avvenuto nel territorio circostante.

Sulla base dei rari documenti disponibili nonché dei protocolli notarili sappiamo che, fino al X secolo, in territorio di Taranto l'Autorità giudicante (il Gastaldo) e il processo sono quelli previsti e regolati dalle norme dell'Editto di Rotari¹⁶.

Ciò è vero anche nel campo degli sponsali. In un documento dell'anno 1004 si legge che "Giovanni, figlio di Fuscemari, abitante in Taranto, alla presenza di parenti e amici, secondo la consuetudine della gente longobarda, costituiti in *morgincap* la quarta parte dei suoi beni qual dote per la moglie Argenzia del fu Pietro di Taranto"¹⁷.

Istituti giuridici come il *gaio* (nel campo del patrimonio ducale), come il *meffio* e la *quarta* (nel campo del diritto matrimoniale) sono inequivocabilmente di origine longobarda pur se ben radicati a Massafra, a Mottola, a Manduria e ad Avetrana e solo, in modo sporadico, a Taranto e a Castellaneta¹⁸.

A Taranto città, a partire dal 1355, e nei Comuni di Grottaglie, Leporano e Pulsano (a partire dal 1500) gli apporti maritali attestati sono quelli della *donatio propter nuptias* di origine romano-bizantina.

Laterza e Ginosa rientrano – a loro volta – in un vasto territorio, che comprende gran parte dell'attuale Basilicata, ove sono attestate consuetudini normanno – franche¹⁹. Castellaneta è terra di confine dove sono presenti sia la *quarta*, per i viventi *iure Langobardorum*, sia la *terziaria* o *dotario*, per i viventi *iure Francorum*²⁰.

3. MASSAFRA IN EPOCA LONGOBARDA

Massafra esisteva con questo nome molto prima dell'arrivo dei Longobardi.

A parte la presenza umana in epoca preclassica e classica²¹, è attestata, tra V e VI secolo, la venuta dei profughi Afri, costretti all'esilio dai Vandali, i quali, stabilitisi in una *Massa* loro concessa dal Vescovo di Taranto²², hanno lasciato tracce evidenti della loro presenza nell'architettura civile (case a pozzo dette *vicinanze*), nell'architettura religiosa (chiesa ipogea di pozzo Carucci o di S. Posidonio), nella numismatica (tesoretto di monete vandaliche²³) e nella toponomastica (l'etimo più convincente di Massafra è *Massa Afra* cioè l'insieme dei *fundi* costituenti la Massa abitata dagli Afri²⁴).

L'importanza di Massafra sta nell'essere posta sul tracciato viario preclassico che la collega a Oriente a Taranto e, a Occidente, a due direttrici: quella adriatica (Mottola – Gioia del Colle – Bari) e quella tirrenica (Palagianello vecchio – Castellaneta – Matera ecc.).

Tale strada scorreva lungo lo sbocco in pianura delle Gravine (circa 20 tra grandi e piccole) e ha assunto, nel tempo, varie denominazioni (*via Appia*, *via antiqua*, *via publica*, itinerario di Guidone, via del Procaccia); essa costituiva l'elemento di connessione dei piccoli insediamenti e dei villaggi rupestri di età classica e medioevale ove sono scavate le chiese rupestri (oltre 30) ricche di corredi iconografici murali.

Se è molto improbabile che nel VII secolo esistesse già una "parrocchia in piena regola"²⁵, è ormai acquisito che fossero già esistenti almeno due chiese: la chiesa rupestre di San Marco²⁶ e quella della Buona Nuova²⁷.

All'VIII-IX secolo, in piena epoca longobarda²⁸, è attribuito lo scavo della chiesa aniconica c.d. cripta inferiore nel villaggio di *Calitro* o *Vallis Rosarum* (ora di *Madonna della Scala*)²⁹ nonché della chiesa rupestre attribuita a un San Lorenzo da Massafra (di cui residua la parte absidale sul presbiterio dell'Antica Chiesa Madre)³⁰ e infine della chiesa di Santa Lucia posta sull'Appia.

Con ogni probabilità, nelle immediate vicinanze di Massafra vanno ubicati i possedimenti di Santo Stefano *de Strata* (da identificare forse nella chiesa di Santa Lucia prima che nel X secolo cambiasse nome) lungo la *stratam maiorem qui vadit Tarentum* (la via Appia) descritti nella donazione dell'anno 774 del principe Arechi a favore del monastero di Santa Sofia di Benevento³¹.

Di epoca longobarda sono anche alcune iscrizioni graffite, paleograficamente databili all'VIII-IX secolo, presenti nella chiesa rupestre di San Marco: per esempio la n.10 (la numerazione è tratta da CAPRARA 1979) che ricorda un *Radelchis monachus*; la n.15 ove alcuni sacerdoti e chierici, tra cui un *Petrus sacerdos* e un *Ursus clericus*, chiedono di pregare per loro; la n.16 forse contenente la data di consacrazione della chiesa (725 o 825) iscritta in una croce equilatera a braccia potenziate; la n.17 iscrizione palinsesta con croce potenziata e lettere apocalittiche. Notevoli anche i visi dei due graffiti iconici; essi sono riconducibili tipologicamente a quelli incisi su placchette bronzee e monete longobarde di VII-VIII secolo.

La prima fonte scritta – come si è detto – è il giudicato emesso nel castello di Massafra nel 970, quando Massafra fungeva di fatto da capoluogo del distretto retto da un gastaldo (tipica figura di amministratore longobardo che esercitava poteri civili, militari e giurisdizionali), al tempo in cui Taranto, da poco riconquistata dai Bizantini, era ancora un luogo insicuro.

La singolarità di tale documento sta nel fatto che il gastaldo è un greco, tale Trifilo, il quale però adotta il rito longobardo, fa redigere in latino gli atti giurisdizionali, ma firma in greco in uno ai *nobiles homines* che lo assistono. Il diritto longobardo aveva messo così profonde radici che costituiva diritto vigente anche sotto il dominio bizantino. L'alternarsi dei Longobardi e dei Bizantini nel dominio della Puglia produceva riflessi sul diritto pubblico, ma non mutava il diritto privato vigente³².

Il variare dell'autorità militare e politica aveva solo conseguenze di ordine fiscale nel senso che mutava soltanto il soggetto cui pagare i tributi e l'entità degli stessi. Per quanto concerne il diritto privato, invece, "I documenti mostrano una grande stabilità nel diritto, il quale restava per così dire, al di fuori delle vicende politiche ed opponeva a queste una grande resistenza d'inerzia"³³.

Quando prevalevano, ora gli uni ora gli altri, i vincitori non avevano la forza di imporre il loro diritto alle popolazioni insediate sui territori da lungo tempo sulle quali non avevano stabile dominio. Per esempio, quando i Bizantini riconquistano Taranto nel 967, invece di imporre con la forza il loro diritto e la loro lingua, prendono atto della realtà e si adattano al diritto privato vivente; invece di cambiarlo, traducono in greco

la raccolta di leggi longobarde, ad uso dei funzionari imperiali inviati nelle nostre province ad amministrare la giustizia.

Per uno di questi manuali (il Codice Parigino greco 1384 in cui è compresa la traduzione delle leggi di Rotari) si è ipotizzato che sia stato composto "nei dintorni di Taranto, o addirittura nella stessa città di Taranto" in quanto "sembra destinato a delle popolazioni vicine al mare"³⁴.

Non è il solo manoscritto contenente leggi e compilazioni di giurisprudenza, sparsi ora nelle biblioteche d'Europa, che si fa risalire come luogo di origine all'Italia meridionale³⁵.

Facendo uso di uno di questi manuali, il greco Trifilo, nominato gastaldo, amministra la giustizia nel castello di Massafra. Così tra ottavo e decimo secolo, nel territorio jonico l'autorità giudicante e il processo sono quelli previsti e regolati dalle norme dell'Editto di Rotari. Sempre qui nascono e circolano codici manoscritti delle leggi longobarde e sono attestati istituti giuridici come il *gaio* (nel campo del patrimonio ducale), come il *meffio* e la *quarta* (nel campo del diritto matrimoniale), istituti inequivocabilmente longobardi.

4. SPONSALI E MATRIMONIO A MASSAFRA

Dopo l'anno 970 non abbiamo a Massafra altri atti che documentano la vigenza di usi e consuetudini longobarde. Tuttavia il diritto longobardo vi deve aver messo profonde radici se nell'atto di matrimonio del 16 aprile 1600 tra Pietro Mancino di Castro Abate del Cilento, dottore di arti e medicina, e Criscenzia de Notariostefano, si sottolinea che il matrimonio è stato celebrato secondo il rito di Santa Romana Chiesa e secondo l'uso e consuetudine della Terra di Massafra *ubi vivitur de Jure Longobardorum*³⁶.

A Massafra il matrimonio avveniva in due fasi proprio come nell'uso longobardo: prima la conclusione degli sponsali (seguiti dalla ratifica notarile) e poi la celebrazione del matrimonio in Chiesa.

I documenti matrimoniali consistono in due atti separati, l'uno concluso privatamente (ma stilato di pugno dallo stesso notaio rogante) e avente valore di promessa di dote e di matrimonio, l'altro redatto nella forma dell'atto pubblico avente natura di ratifica.

La dote risulta quindi costituita dai due atti, dal rogito notarile (atto successivo) che ratifica i "Capitoli Matrimoniali" (precedentemente stipulati) "per lo Matrimonio" da contrarsi *per verba de futuro*, la cui carta viene allegata alla scrittura notarile per farne parte integrante.

In tal senso sono strutturati gli atti negoziali che ho rinvenuto.

Nel protocollo dell'anno 1624 del notaio Stefano Raimondi di Massafra figura l'istrumento dotale stipulato il giorno 8 del mese di agosto³⁷ in cui i comparenti dichiarano che l'atto viene redatto *iusta usum ditte Terre qui vivitur de Jure Longobardi*, ripetendo in pieno XVII secolo la professione di legge.

Con detto atto Orazio Campobasso, promesso sposo di Narda Antonia Briga, promette alla futura sposa a titolo di donazione *propter nuptias, et ex causa Meffi*, la terza parte di tutti i suoi beni sia mobili che immobili. Identica è la pattuizione con cui in un successivo atto dello stesso notaio Raimondi e dello stesso anno, Cataldo Strega promette e costituisce a favore di Grazia de Mari-

no sua futura sposa la terza parte di tutti i suoi beni.

Qui, occorre sottolineare, sono stati superati i limiti posti nell'Editto di Liutprando secondo cui *Meffio e Morgengabe* non potevano superare la quarta parte; solo ai nobili viventi *jure Francorum* era concesso di donare fino a un terzo del patrimonio; la donazione era chiamata in tal caso *terziaria* o *dotario*.

Due altri atti significativi sono stati rogati nella prima metà del '700 da due notai di Massafra, il notar Giuseppe Brunetti e il notar Francesco Nicola Maglio.

Nel primo, recante la data del 18 maggio 1726 rogato dal notar Brunetti³⁸, Fabrizio Centola e Rosa Ramundo promettono a Domenica Centola, loro figlia, per il matrimonio da celebrarsi tra la stessa e Domenico di Antonio Petrasanta il solito elenco di "robbe" nonché alcuni stabili (una casagrotta propria di essa Rosa dotante sita e posta in questa Terra, in luogo detto la Gravina nonché un luogo dentro la tofara di esso Fabrizio, sita in luogo detto la Serra di Lanti tredici per poterci zoccare detto Cataldo una casa di lunghezza e larghezza canne cinque di quadro oltre ad altri piccoli appezzamenti di terra)³⁹.

Infine, Antonio e Cataldo Petrasanta, padre e figlio "insieme promettono a detta Domenica futura sposa il quarto meffio, seu antefato, secondo la disposizione edita dal sig. Duca D'Ossuna olim Viceré in questo Regno, come pure promettono a detta futura sposa l'adorno ad equalità della dote come sopra assignatili, e secondo il loro stato".

Nell'altro atto, per notar Francesco Nicola Maglio datato 4 febbraio 1748, si costituiscono Pietro Albanese e Rosa Galiotta, coniugi, i quali promettono "a Catarina Albanese, vergine *in capillis*, loro figlia legittima, per lo Matrimonio *per verba de futuro*" tra essa Catarina e Michel'Angiolo del fu Giovanni Frullo una serie di "robbe" esattamente elencate tra cui il corredo e utensili di cucina nonché alcuni beni immobili (parte di un orto in luogo detto la Serra "acciocché detto sposo possa ivi edificare una casa lamia, in qual modo, e maniera, che li piacerà per lo qual fine esso Pietro promette in dote a detta sua figlia la somma di docati trentacinque argento, per avvalersene detto sposo per la fabrica di detta casa", sempre in detto luogo della Serra, "e proprie in una zoccata sottomano (...) una casa grotta, e propriamente la seconda grotta, che si trova a mano destra quando per la scala, che vi è si scende nella zoccata, o sia tufara").

Gli elementi caratteristici che si possono enucleare dalle promesse di dote dei documenti massafresi sono i seguenti:

- entrambi i genitori della sposa (o altri parenti in mancanza di questi) promettono in dote alla figlia "per lo matrimonio *per verba de futuro*" un compendio di beni, sia mobili che immobili, precisamente e individualmente indicati;
- il promesso sposo, a sua volta, promette di "contrarre solenne e legittimo matrimonio *per verba de presenti*" con la promessa sposa;
- lo sposo promette, inoltre, alla futura sposa "il Meffio, seu antefato";
- in caso di premorienza della sposa senza figli o con figli minori di anni 18, il marito è obbligato a restituire tutte le doti ai dotanti o ai loro eredi; è ovvio, invece, che se i figli sono maggiorenni, la restituzione non avviene;
- sono esclusi dall'obbligo di restituzione i "pannamenti, e beni mobili, che si troveranno *usu, et vetustate consumpti*, in costanza di detto Matrimonio";

- f) anche la moglie, in caso di premorienza del marito senza figli o con minorenni, non potrà pretendere cosa alcuna "sopra le robbe" del marito;
- g) i dotanti concedono la facoltà alla figlia di disporre liberamente di una certa somma (rispettivamente di dieci e di sei ducati) a titolo di "congrua legittima paterna e materna".

5. MOTTOLA IN EPOCA LONGOBARDA

Mottola esisteva già nell'VIII secolo con questo nome.

Col già citato diploma emanato nell'anno 774, il principe Arechi (758-787) dona a favore del Monastero di S. Sofia di Benevento alcuni terreni boscosi molto estesi (*territorium milliaria novem*) facenti parte del *gaio* di Motola⁴⁰. Il *gaio*⁴¹ nel Ducato di Benevento (al pari del gualdo) indicava un possesso fondiario in origine appartenente al principe il quale ne concedeva porzioni talvolta molto estese (varie centinaia di ettari) a chiese e a monasteri.

Da tale prezioso documento si ricava che Mottola esisteva già e che il *gaio* si presentava come un territorio poco omogeneo ove risiedevano (di certo nei villaggi rupestri delle gravine) i *conductores* di tali terreni, dediti prevalentemente all'allevamento e dove era sita la chiesa di San Martino (probabilmente anch'essa rupestre) officiata dal presbitero Mauro⁴².

Non abbiamo altre notizie di questo periodo anche perché, in epoca imprecisata, alcuni villaggi rupestri di Mottola, tra i quali quelli di Petruscio e Casalrotto, subiscono lo spopolamento totale: quest'ultimo viene chiamato *Casale Ruptum* (cioè Casale distrutto) quando, nell'XI secolo, riappare nei documenti: a causa del suo spopolamento si era persa memoria del suo nome originario⁴³.

Ma il diritto longobardo ha continuato a imperare nella zona come prova il preziosissimo codice manoscritto, il Codice 4, datato all'anno 1004, che proviene dal territorio di Mottola ed esattamente dal monastero di S. Angelo di Casalrotto⁴⁴. Esso contiene le leggi dei Longobardi nonché l'*Origo gentis Langobardorum* arricchita da splendide miniature. Tale importantissimo codice, uno dei pochi attraverso il quale ci sono note le leggi dei re longobardi e la loro storia⁴⁵, conferma la duratura e persistente presenza del diritto longobardo nelle nostre contrade⁴⁶.

6. SPONSALI E MATRIMONIO A MOTTOLA

Il documento relativo a sponsali più antico di Mottola è l'abbreviatura del 13 dicembre 1288⁴⁷, pubblicata da E. Mastrobuono. Il prezioso documento risulta redatto a Mottola dal notaio Andrea ed è conservato nell'Archivio Capitolare di Castellaneta.

All'inizio dell'abbreviatura si descrivono le cose che vengono date, in ordine *dote jure longobardo secundum usum et consuetudinem civitatis Mutule*⁴⁸, da Cita Valentia, vedova di Simeone Urtatore, a favore della figlia Maria, col concorso anche della propria sorella, di nome Sanda.

La maggior parte delle cose date in dote sono costituite dal corredo, al quale si aggiungono gli animali, e cioè quattro vacche, quattro giovenchi, quattro giovenche ed una cavalla nonché una somma di denaro consistente in cinque once d'argento⁴⁹. L'elencazione

degli oggetti è simile a quella dei secoli successivi: un letto, un saccone di lana, un materasso con cuscino di lana, una coperta piena di piume, una coperta con liste di seta, un paio di lenzuola. Seguono gli effetti personali: cinque camicie, cinque fazzoletti, cinque *mandilia* cioè asciugamani. La zia, di nome Sanda, dà in dote del denaro, tre once d'oro, alcuni strumenti da fabbro e altri attrezzi e oggetti di casa di uso comune. Sono quindi indicati gli apporti maritali dello sposo, propri del diritto longobardo (*meffio* e *murgincapite*).

Per Mottola occorre fare un salto di cinque secoli per ritrovare altre promesse di dote.

Il 18 settembre 1723 per mano del notar Filippo de Errico, i fratelli Giuseppe e Francesca Zenzena in uno al cognato Mastro Domenico Grottola promettono in dote "l'infrascritte robbe" a Pasqua Zenzena, loro sorella e cognata, per il matrimonio che la stessa contrarrà con Domenico Tinella "in questa Città di Motola, dove si vive de Jure Longobardorum". Segue l'usuale elenco di capi di corredo e di utensili di cucina di uso comune nonché la donazione di piccoli fondi rustici (un quarantale di vigne nel fondo della Torre, una casa lamaiata soprana con il corrituro nel Pittaggio della piazza)⁵⁰.

Per contro, "Domenico Tinella promette di prendere, per sua cara e legittima sposa la detta Pasqua Zenzena, e con quella contrarre solenne e legittimo matrimonio *per verba de presenti vis, et volo*, conforme comanda il Rito della Santa Romana Chiesa, et habito riguardo alle dette doti esso Domenico da oggi e per allora, e contratto sarà detto matrimonio, si costituisce *l'antefato, seu meffio*, servata la forma della Regia Prammatica edita dall'III. mo Duca di Ossuna nell'anno 1617, da lucrarsi da detta Pasqua per morte di detto Domenico con figli, o senza figli, servata la forma della consuetudine di questa Città di Mottola".

Simili sono gli atti dello stesso Notar de Errico del 9 agosto 1730 e del 25 marzo 1733: in entrambi si ribadisce che in Mottola si vive *jure Longobardorum*, quasi identico l'elenco dei mobili (biancheria e oggetti casalinghi di uso quotidiano) e la donazione di una casa lamaiata. Nel secondo di detti atti, da segnalare la donazione fatta dalla madre dello sposo, di nome Pacifica, a favore della futura nuora: le dona per il valore di 50 ducati tante vacche e pecore dei suoi beni con patto di restituzione in caso di morte senza figli o con figli minori. Lo sposo le promette *l'antefato*.

NOTE CONCLUSIVE

Avviandomi alla conclusione, dagli atti citati si evince che il matrimonio nel nostro territorio, frutto di una lunga evoluzione del diritto in cui si trovano indissolubilmente frammisti istituti di origine romana (come la dote) e istituti schiettamente germanici (come il *meffio* e la *quarta*), si realizzava mediante diverse fasi procedimentali.

Con gli sponsali, o promesse di matrimonio o Capitoli matrimoniali (che prevedono gli apporti rispettivi delle due famiglie *ad sustinenda onera matrimonii*) le parti non si limitavano a promettere beni che avrebbero consegnato solo dopo l'avvenuta celebrazione delle nozze, ma assumevano obbligazioni di fare e cominciavano a darvi esecuzione.

Tale fase di esecuzione negli atti non è sempre chiaramente espressa ma è implicita: è ragionevole ritenere che nel tempo intercorrente tra la promessa e la ratifica Domenico, il futuro sposo dell'atto notar Brunetti, non

se ne sia stato inoperoso, ma abbia iniziato a *zoccare* (cioè a scavare col piccone) la casa grotta ove si sarebbe stabilita la nuova famiglia; e così anche Michel'Angiolo, futuro sposo dell'atto notar Maglio, con i denari ricevuti dal futuro suocero, dichiara di averli impiegati nella costruzione della casa lamia.

Quindi non siamo in presenza di nudi patti prefiguranti il regolamento dei futuri rapporti tra i coniugi, con efficacia dal giorno delle nozze, bensì di un itinerario a tappe, che impegnava attivamente entrambe le famiglie dei nubendi a eseguire le prestazioni di vario genere promesse, il cui atto conclusivo era la celebrazione del matrimonio.

Dall'VIII al XVIII secolo e quindi per lo spazio di dieci secoli il nostro territorio ha conservato gelosamente questi usi e consuetudini che ci riportano al diritto longobardo. Quanto abbiamo appreso in materia matrimoniale trova riscontro nel diritto di proprietà e possesso (tipica nel diritto longobardo è la proprietà degli alberi disgiunta dalla proprietà della terra, come è attestato nel *Catasto Onciario per Massafra*⁵¹) ma va verificato in altri settori (per es. nella vita religiosa ed economica). Solo così forse riusciremo a trovare le tessere mancanti del mosaico e comprendere appieno le nostre vicende storiche medioevali.

Ma non posso chiudere senza notare che l'evoluzione del diritto e delle consuetudini matrimoniali ci mostra la lunga strada percorsa dall'incivilimento e, soprattutto, la storia della emancipazione della donna che da essere oggetto di vendita senza capacità di agire (com'era considerata nell'Editto di Rotari) diventa soggetto di diritti, capace di possedere, di acquistare e di vendere, beneficiaria di una quota di tutti i beni del marito.

Tutte le norme del diritto consuetudinario vengono espressamente abolite nel Regno di Napoli colla introduzione del Codice Napoleonico. A norma dell'art. 3, infatti, a decorrere dall'entrata in vigore del Codice Napoleone, cioè dal 1 Aprile 1806, "le leggi romane, le ordinanze, le consuetudini generali e locali, gli statuti o regolamenti cesseranno di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice Napoleone".

Tuttavia usi e consuetudini, specie in materia di matrimonio, sopravvissuti a tanti cambiamenti di regime nel corso di oltre mille anni, non sono stati spazzati via definitivamente neppure dal codice napoleonico, ma hanno continuato a vivere nel costume della nostra gente ancora per lunghi anni, sino alla prima metà del Novecento.

NOTE

¹ AZZARA 2008, p. 51.

² Lo studio scientifico degli insediamenti rupestri - limitato alle chiese rupestri e al loro arredo pittorico - inizia negli anni Cinquanta del '900 grazie agli studi del "Gruppo di Massafra" raccolto intorno alla figura carismatica di padre Luigi Abatangelo (IACOVELLI 1960; CAPRARA, FONSECA, IACOVELLI 1965; ABATANGELO 1968). Il Gruppo di Massafra poneva l'esigenza di ridimensionare l'influenza monastica e bizantina sul fenomeno rupestre riconoscendo, attraverso l'indagine sul terreno, il carattere civile di molti insediamenti rupestri. Negli anni Settanta, con la pubblicazione *Civiltà Rupestre in Terra Jonica* (Milano-Roma 1970) e grazie ai convegni internazionali di studi organizzati dal prof. Fonseca, la conoscenza del fenomeno del "vivere in grotta", ha compiuto un notevole passo in avanti, anche se la produzione storiografica che ne seguiva si è limitata a studiare e a recensire soltanto le chiese rupestri, trascurando il tessuto dei villaggi

e degli insediamenti abitativi. Tuttavia negli stessi anni, Roberto Caprara, Espedito Iacovelli, don Antonio Chionna, Franco Dell'Aquila avvertivano l'esigenza di allargare la ricerca e lo studio all'insieme dei villaggi rupestri. Nel 1972 Espedito Iacovelli organizza, in collaborazione con Roberto Caprara, le prime campagne archeologiche, con l'aiuto di un gruppo di giovani e meno giovani che si raccoglieva intorno a loro e che diventerà formalmente l'Archeogruppo nel 1975. Le grotte del Villaggio di Casalrotto a Mottola e quelle del Villaggio di Madonna della Scala a Massafra vengono steriate e rilevate una ad una. Si accerta così che il villaggio di Madonna della Scala conta oltre 150 unità rupestri. Notevole il ritrovamento di materiale archeologico, oltre al famoso Tesoretto di monete vandaliche (V-VI sec. d. C.). La pubblicazione dei risultati della ricerca e del rilievo di quel villaggio (avvenuta quasi contestualmente a quella dei villaggi rupestri di Lama d'Antico a Fasano a cura di don Antonio Chionna e di Petruscio a Mottola a cura di Franco Dell'Aquila) costituisce ancora oggi una tappa significativa nella evoluzione della scienza archeologica con riguardo ai depositi e ai monumenti postantichi e medievali.

³ Da Ginosà a Grottaglie si contano (senza includere gli episodi rupestri minori) 60 gravine con oltre 170 chiese rupestri, al servizio di piccole comunità rurali e di casali - circa una cinquantina - di cui si è persa memoria, ma che sono ancora lì scavati nella roccia con centinaia e centinaia di case grotte di diverse tipologie, con frantoi, con apiari, con mulini, con pozzi, con jazzi (*oviti*), con colombaie, muti testimoni della vita quotidiana e di un'economia dove per diversi millenni hanno vissuto e convissuto le popolazioni che ci hanno preceduto. In alcuni casi si tratta di villaggi abbandonati da secoli (villaggi di Casalrotto e di Petruscio a Mottola, villaggi di Madonna della Scala, di Colombato e di Trovanza a Massafra, villaggio di Triglio tra Crispiano e Statte, villaggi di Riggio e di Lama di Penziero a Grottaglie). In altri casi si tratta di centri antichi abitati sino agli inizi del Novecento (villaggio Casale a Ginosà, villaggio di San Marco a Massafra) o abitati addirittura sino ai nostri giorni (villaggio rupestre di Palagianello, rione in via Muro a Massafra).

⁴ DE STEFANO 1979, pp. 31 seg.

⁵ Il matrimonio germanico si compiva in due atti, la formale promessa (*desponsatio*) e la conclusione (*traditio*). I due atti in genere erano separati da un intervallo di tempo anche lungo, ma per nessuno di essi era richiesto il consenso della donna. Col primo atto (*desponsatio*) lo sposo si impegnava a comprare il *mundio* sulla donna, pagandone il prezzo stabilito (chiamato *mephium* o *meta*, *mieth*, *merces*) a favore del *mundualdo* (padre o altro parente maschio), nonché a conferire alla stessa, il giorno dopo le nozze, la "Morgengabe" (una sorta di *pretium virginitatis*) peraltro già radicata nelle consuetudini delle popolazioni romane (*id quod prima nocte datur*), che in origine non sembra né obbligatorio né determinato in una somma certa. Seguiva quindi, in un secondo momento, l'attuazione della promessa cioè la conclusione effettiva del matrimonio con la *traditio* (consegna) da parte del *mundualdo* della donna (che figura come una cosa, la *res tradita*) e col pagamento del *meffio* da parte dello sposo. La consegna avveniva con forme solenni davanti a parenti e a testimoni: il *mundualdo* cedeva il *mundio* sotto forma di manello o di spada e quindi consegnava la donna a mano dello sposo. Il mattino dopo le nozze, sempre alla presenza di amici e parenti, lo sposo consegnava alla moglie la "Morgengabe". Tuttavia, a contatto col mondo giuridico romano e per l'azione moralizzatrice della Chiesa, il matrimonio longobardo ne subisce l'influenza e quindi si trasforma profondamente con la previsione della cessione del *mundio* sulla donna, non più a titolo di vendita, ma di donazione che non viene corrisposta al *mundualdo* ma alla stessa donna. Col re Liutprando (a. 713) (Cap. 7) la "Morgengabe" fu fissata in una quota dei beni del marito nella misura massima di un quarto (onde assunse anche il nome di *quarta*); questa novità fu dovuta all'influsso della vita giuridica dei Romani che indusse "a trasformare il dono nuziale di cose o beni determinati in donazione universale di una parte delle sostanze dell'uomo", cosa impossibile prima sia per il regime della proprietà presso i Longobardi sia per la condizione giuridica della donna longobarda.

⁶ Negli atti dei secoli successivi il termine *antefuto* si trova associato al *meffio* o alla *quarta*. L'istituto dell'*antefuto* era di uso comune nella pratica, ma ignoto alle fonti normative. Esso consisteva in una somma certa di denaro fissata al momento delle nozze e commisurata al valore della dote. Veniva considerato più conveniente della *quarta* in quanto questa era un lucro futuro, commisurato alla quarta parte delle sostanze del marito al tempo della sua morte, sicché il suo valore restava incerto fino al momento della morte del marito. Per disciplinare l'uso dell'*antefuto* e renderlo uniforme il 30 dicembre 1617 il Viceré Duca d'Ossuna emanò una prammatica che assunse il nome di *Prammatica de Antefuto*. Essa dispone che l'*antefuto* sia proporzionato al valore della dote e cioè sia pari al terzo per le doti che non superano il valore di 4000 ducati; del quarto per le doti il cui valore è compreso tra 4000 e 10000 ducati; del quinto per le doti da 10.000 a 20.000 ducati; del quindicesimo per le doti da 20.000 a 30.000 ducati. Per le doti di valore superiore a 30.000 ducati l'*antefuto* non doveva superare il 15% con facoltà per le parti di stabilirlo in misura inferiore.

⁷ VON FALKENAUSEN 2000, p. 290.

⁸ SANTORO 1984, p. 286.

⁹ FARELLA 1977, p. 66: secondo questo Autore la città era certamente un gastaldato quando essa fu assegnata al principato di Benevento. Il gastaldo è un tipico funzionario dell'ordinamento regio longobardo. Esso è menzionato nell'Editto di Rotari (643), ove è investito di particolari incombenze giurisdizionali: persegue i violatori di tombe quando manchino gli eredi (cap. 15); esercita la giurisdizione sui propri dipendenti (cap. 24); tutore della giustizia nei confronti del duca (cap. 23); ma reciprocamente il duca esercita gli stessi poteri nei riguardi del gastaldo; amministra e tutela i diritti delle corti regie (capp. 210, 271 e 375) promuove la tutela di interessi pubblici in mancanza o in sostituzione di azioni di parte (cap. 179, 221). L'istituzione dei gastaldi a Benevento pare risalire all'età di Grimoaldo I. I documenti dell'VIII secolo accennano ad essi molto presto. La loro circoscrizione è chiamata - la maggior parte delle volte - *subactio* (probabilmente perché si tratta di una sottocircoscrizione del ducato), parola seguita dal nome del gastaldo. Fin dal 740, capita pure che il distretto venga designato con la parola *actus* (o *actio*) seguita dal nome della città capoluogo: Siponto, Conza, Canosa dopo il 740. Cassano nel 764; la parità dei due enunciati è chiaramente provata (MARTIN 2004, p. 339). Con la costituzione del principato di Salerno, si nota nella seconda metà del IX secolo l'emergere nel palazzo di gastaldi specialisti della giustizia. A livello locale, i gastaldi restano i capi delle circoscrizioni ancora qualificati *actus* o *subactio*, ma anche *gastaldatus* e *iudicarie*, tali parole insistendo sul carattere pubblico della funzione dei gastaldi. Nel IX secolo, i gastaldi si moltiplicano, in particolare in Campania; il che rivela uno sviluppo demografico e pure un miglioramento della rete amministrativa. Gli atti salemmitani attestano inoltre che i gastaldi, e anche gli *scudalhis*, esercitano funzioni propriamente giudiziarie (MARTIN 2004, pp. 344-345).

¹⁰ VON FALKENAUSEN 2000, p. 288.

¹¹ FARELLA 1977.

¹² FARELLA 1977 pp. 75-76, riporta il racconto di *Bernardus Monachus Francus, itinerarium in loca sancta anno 870 factum*, (è in TOBLER, MOLINER 1879, pp. 310-311) "il quale, insieme a due confratelli, intendeva raggiungere in pellegrinaggio la Palestina. Dopo aver ottenuto dall'emiro di Bari di poter viaggiare su navi saracene, i tre raggiungono il porto di Taranto. Qui videro sei navi sulle quali vi erano novemila schiavi de *Beneventanis christianis*: in due di esse, che per prime partirono per l'Africa, ve ne erano tremila; in altre due, in rotta per Tripoli, ve ne erano altri tremila". Per Farella, pur contenendo cifre esagerate, "il racconto del monaco Bernardo getta un po' di luce sia sul commercio degli schiavi e sulla loro destinazione, sia sulle condizioni oltremodo critiche in cui dovevano versare le popolazioni dell'Italia meridionale" (1977 p.76).

¹³ GAY 1904, pp.108 seg.; FARELLA 1977, p.77.

¹⁴ FARELLA 1977, p. 81.

¹⁵ FONSECA 1987, p. 56; CAPRARA 1982, p. 11; sul punto vedi MASTRANGELO 2002.

¹⁶ È quanto si desume dal giudicato emesso nel castello di Massafra, ove il gastaldo, un greco di nome Trifilo, viene chiamato a decidere (*iudica nobis domine*) sullo spoglio commesso da tale focardo ai danni di una piantata di olivi appartenente al monastero di San Pietro (*cuius ecclesia est fundata inus civitate Tarento*). Il gastaldo, dopo aver fatto prestare reciprocamente "guadia" (*wadia*) cioè fideiussione (*guadiare eos fecit ambo partes*), ammette le parti a provare il loro assunto a mezzo di testimoni. Senonché il convenuto rifiuta di indicare i suoi testi (*ego testimonia ad sacramentum non mitto*) e chiede che la lite venga composta e definita mercé il giuramento del solo prebitero Leone. Doveva trattarsi di beni di particolare valore, superiore a venti solidi, dal momento che il giuramento avviene sul Vangelo anziché sulle armi. Il sistema probatorio impermiato sul giuramento è tipico del diritto longobardo. Il testo è pubblicato in CARABELLESE 1907, p. 451; cfr. GALLO 1916.

¹⁷ FARELLA 1977, p.79

¹⁸ MASTROBUONO 1969, pp. 341-342: secondo l'Autore in diverse carte dell'Archivio Capitolare di Castellanea si accenna ad assegni maritali di origine longobarda: cita ad esempio una carta dell'aprile 1236 avente ad oggetto la vendita di beni appartenenti *iure quartae* a tale Sanduza; in altra carta del marzo 1283 si parla di beni che maestro Nicolò lascia alla moglie per la *quarta* a lei spettante; di *quarta* si parla anche in un atto di donazione del 1463.

¹⁹ DE STEFANO 1979, pp. 12-13.

²⁰ MASTROBUONO 1969, loc. cit.

²¹ Secondo gli studi più recenti, strutture ipogee (tombe a grotticella) e materiali (ceramica d'impasto) rinvenuti nella Gravina Madonna della Scala sono databili al Neolitico medio, cioè tra fine V e inizio IV millennio a. C. Dell'età del ferro e di epoca messapica è la grotticella a Est di Massafra in contrada Corvo. L'interno, a pianta quadrangolare irregolare, presenta su tre pareti un'iscrizione messapica (la più lunga che si conosca in Puglia) che parla di una certa *Auxo Melis* (sacerdotessa?) che edificò (un tempio?) per la dea Vesta. Per l'epoca classica vanno segnalati rinvenimenti sporadici in tutto il territorio e i

siti insediativi di Carrino San Sergio e di S. Agostino. Nel 2005 nello spiazzo antistante la chiesa di S. Agostino (dunque in pieno centro abitato) sono venuti alla luce alcuni resti di abitazioni con settore di necropoli di epoca greca (datata tra l'VIII e il III sec. a. C.) che attesta l'esistenza di un nucleo abitato ai margini della *via antiqua* già in epoca classica così smentendo la tesi dell'origine medioevale degli insediamenti rupestri della nostra città.

²² Sul toponimo *Massa Fra* vedi CAPRARA 2000, pp. 97 e 137.

²³ TRAVAGLINI 1974; HAHN 1987 (la traduzione del saggio a cura di Romano Colizzi è in "Archeogruppo", 3, Bollettino dell'Archeogruppo "E. Jacovelli"-onlus, 1997, pp. 29-33). Secondo W. Hahn il compendio monetale sarebbe stato sotterrato non oltre l'anno 510 d.C.

²⁴ MASTRANGELO 2004, pp. 43 segg.

²⁵ ABATANGELO 1966, p. 23; è affermazione difficile da accettare. Sappiamo infatti che le parrocchie cominciano a essere istituite non prima del X secolo. Tuttavia l'Abatangelo in tale contesto non usa il termine *parrocchia* in senso strettamente tecnico giuridico.

²⁶ CAPRARA 1979 a.

²⁷ CAPRARA 1979 b.

²⁸ Essendo un popolo guerriero, i Longobardi non avevano una propria tecnica costruttiva e una propria architettura e, per le loro esigenze, facevano capo ai *magistri comacini*, cioè ad artigiani di etnia romana. Nel campo dell'edilizia religiosa "il forte peso delle singole componenti linguistiche e delle matrici locali denuncia un evidente pluralismo culturale di un popolo privo di tradizioni architettoniche riguardo l'edilizia chiesastica" (RICCI 1996, p. 845). Tanto più perché in origine i Longobardi erano pagani e poi ariani prima di diventare cattolici. Sicché è più corretto parlare di chiese di epoca longobarda.

²⁹ ABATANGELO 1966, p. 67; JACOVELLI 1963, p. 50.

³⁰ CAPRARA 1997.

³¹ DI MURO 2008, p. 126.

³² Vedi in tal senso VON FALKENAUSEN 1983, p. 295.

³³ SALVIOLI 1908, p. 78.

³⁴ GAY 1094, p. 541.

³⁵ BRANDILEONE 1970, p. 218: a Taranto Giovanni Sambuco trovò un manoscritto dell'*Exogly xai synopsis ton Basilicon*; in Otranto, nel monastero di S. Nicola di Casole, l'abate Niceta raccolse una ricca biblioteca di codici greci la gran parte dei quali furono portati a Roma e a Venezia nel 1462 dal cardinale Bessarione. Il manoscritto dell'*Epitometon nomon*, esistente nella Biblioteca Ambrosiana, si dice che provenga dalla Calabria.

³⁶ ARCHIVIO CAPITOLARE DI MASSAFRA, *Libro dei Matrimoni*, anno 1600 c. 48 r.

³⁷ ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO, *Notar Stefano Raimondi di Massafra*, anno 1624 c

³⁸ I protocolli del notar Giuseppe Brunetti sono andati perduti. I soli atti che si conoscano sono quelli conservati nell'Archivio Capitolare della Insigne chiesa collegiata di Massafra, costituenti i primi due libri di protocollo relativi agli anni 1725 e 1726. Sento il dovere di ringraziare l'arciprete don Sario Chiarelli e, prima di lui, l'arciprete don Paolo Ladiana che mi hanno consentito di consultare e riprodurre gli atti dell'archivio.

³⁹ È consacrata in detto atto la consuetudine di donare ai figli sposati o in procinto di sposarsi una delle facciate ancora vergini di una vicinanza (zoccata) per fosse ivi scavata la casa grotta per il nuovo nucleo familiare.

⁴⁰ ANTHROPOS 1989, II, p. 445.

⁴¹ Secondo MARTIN 2004, p. 349 la parola *gaio* ha la stessa origine di *'cafaggio'* (latino medioevale *'cafagium'*), da intendere come terreni boschivi recintati e/o distesa di campi.

⁴² ANTHROPOS 1989, loc. cit.

⁴³ CAPRARA 1991, p. 3 nonché MASTRANGELO 1992, p. 33.

⁴⁴ LENTINI 1988, p. 48.

⁴⁵ GASPARRI 2005, p. XXXI.

⁴⁶ Con la decadenza e lo spopolamento di detto casale, il giorno 11 febbraio 1263 Eustasio, arciprete di Casalrotto, consegnava agli emissari dell'abbazia di Cava dei Tirreni il manoscritto delle Leggi longobarde in uno ad abiti e paramenti sacri, libri liturgici e oggetti di uso ecclesiastico già appartenenti al monastero.

⁴⁷ MASTROBUONO 1969, pp. 330-337, doc. n. 46. L'istrumento pubblico, secondo le Costituzioni di Federico II, era redatto sulla base di una scheda o *abbreviatura*, compilata al momento della *rogatio* delle parti di mano del notaio alla presenza del giudice e testimoni. Principio fondamentale era che dovessero partecipare alla trascrizione dell'istrumento pubblico quelle stesse persone (notaio, giudice, testimoni) che avevano assistito alla *rogatio* e preso parte alla redazione dell'abbreviatura, cioè al transunto delle parti essenziali del negozio giuridico. Nel nostro caso, essendo morto il notaio rogante subito dopo, l'abbreviatura venne trascritta in pubblico istrumento molto più tardi, solo nel 1338.

⁴⁸ MASTROBUONO 1969, doc. n. 46, p. 467.

⁴⁹ MASTROBUONO 1969, p. 335.

⁵⁰ ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO, *Fondo Notarile, Notar Filippo de Errico*, Anno 1723, c.13r -23r

⁵¹ MASTRANGELO 1966-67: a Massafra nel 1749 si contavano oltre tremila alberi di olivo piantati nella terra di proprietà altrui. Tale fenomeno va ricondotto al diritto longobardo in cui la titolarità e la legittimazione al godimento del bene si esprimeva col termine *Gewere* (in latino *vestitura* o *investitura*). Ciò comportava che su un medesimo bene potesse esserci una pluralità di *Gewere* perché molteplici potevano essere i rapporti di godimento con una cosa. Questa concezione giuridica costituisce il fondamento del fenomeno della proprietà degli alberi disgiunta dalla proprietà della terra, cui i Glossatori daranno veste giuridica formulando il principio della

divisione del diritto di proprietà in *dominio diretto* e in *dominio utile*, nozione che sarà utilizzata per configurare i rapporti di vassallaggio nel sistema feudale. Questo fenomeno, cioè quello della proprietà degli alberi disgiunta dalla proprietà della terra, era molto diffuso a Massafra sino al XVIII secolo. Il diritto di mantenere alberi su fondo altrui è stato definitivamente abolito con la norma di cui all'art. 956 del codice civile: la *ratio* del divieto va individuata nel danno che tale pratica agraria arreca all'incremento dell'agricoltura in quanto sia il proprietario del suolo sia il superficiario, proprietario delle piante, non hanno interesse a eseguire innovazioni e miglioramenti.

BIBLIOGRAFIA

- ABATANGELO L. 1966 - *Chiese cripte e affreschi italo-bizantini di Massafra*, Taranto.
- ANTHROPOS A. P. 1989 - *L'età longobarda a Pavia, a Benevento, in Puglia*, Fasano (BR).
- AZZARA C. 2008 - *Tendenze e novità nella riflessione storica sul periodo longobardo*, "Quaderni Friulani di Archeologia", 18, pp. 51-55.
- BRANDILEONE F. 1970 - *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, Bari.
- CAPRARA R. 1979a - *La chiesa rupestre di San Marco a Massafra*, Firenze.
- CAPRARA R. 1979b - *La chiesa rupestre della Buona Nuova a Massafra*, Firenze.
- CAPRARA 1982 - *Banditismo e pirateria*, in *Le Torri costiere per la difesa anticorsara in Provincia di Taranto*, Firenze-Taranto, pp. 11-12.
- CAPRARA R. 1991 - *Status quaestionis a proposito delle conoscenze storiche riguardanti la condizione giuridica delle aree delle 'vicinanze' ipogeiche di Massafra*, Sassari.
- CAPRARA R. 1997 - *Una chiesa rupestre dedicata a S. Lorenzo da Massafra*, in "Archeogruppo", 4, Bollettino dell'Archeogruppo 'E. Jacovelli' di Massafra, pp. 11-28.
- CAPRARA R. 2000 - *Società ed economia nei villaggi rupestri*, Fasano (BR).
- CAPRARA R., FONSECA C. D., JACOVELLI E. 1965 - *Contributo per la carta archeologica del complesso di cripte del territorio di Massafra*, in *L'eremitismo in occidente nei secoli XI e XII*, atti della II settimana internazionale di studi (Mendola 30 agosto - 6 settembre 1962), Milano, pp. 599-603.
- CARABELLESE F. 1907 - *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medioevo*, Trani (BA).
- DE STEFANO F. P. 1979 - *Romani, Longobardi e Normanno Franchi della Puglia nei secoli XV - XVII*, Napoli.
- DI MURO A. 2008 - *L'azienda curtense nel Mezzogiorno longobardo tra storia e archeologia*, "Quaderni Friulani di Archeologia", 18, pp. 111-138.
- FARELLA V. 1977 - *La Chiesa di Taranto nell'Alto Medioevo*, in *La Chiesa di Taranto* (a cura di C. D. FONSECA), Galatina (LE), pp. 53-81.
- FONSECA C. D. 1987 - *La Chiesa di Taranto tra il primo e il secondo Millennio*, in *Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica del Mezzogiorno medievale*, Galatina (LE).
- GALLO V. 1916 - *Origine e vicende della Città di Massafra*, Napoli.
- GASPARRI S. 2005 - *La memoria storica dei Longobardi*, in *Le leggi dei Longobardi* (a cura di C. AZZARA e S. GASPARRI), Roma, pp. V-XLI.
- GAY J. 1904 - *L'Italia meridionale e l'Impero bizantino dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1017)*, Paris (rist. anast. 2001).
- JACOVELLI E. 1963 - *S. Maria della Scala*, Massafra (TA).
- JACOVELLI E. 1960 - *Gli affreschi bizantini di Massafra*, Massafra (TA).
- HAHN W. 1987 - *Ein Minimifund des frühen 6. Jahrhunderts n. Chr. aus Massafra bei Tarent*, "Litterae Numismaticae Vindobonenses", 3, pp. 95-116.
- LENTINI P. 1988 - *Il fenomeno della civiltà rupestre nel territorio di Mottola*, Galatina (LE).
- MARTIN J. M. 2004 - *La Longobardia meridionale*, in *Il Regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni*, a cura di S. GASPARRI, Spoleto (PG), pp. 327-441.
- MASTRANGELO C. 1966-67 - *Il Catasto Onciario di Massafra*, tesi di laurea.
- MASTRANGELO G. 1992 - *Contributo sull'origine e sul regime dominicale delle vicinanze ipogeiche di Massafra*, "Archeogruppo", 2, pp. 32-38.
- MASTRANGELO G. 2002 - *Brevi note storiche sul Castello, il fossato, le mura medievali, i molini baronali e la chiesa di S. Toma a Massafra*, "Archeogruppo", 5, pp. 59-82.
- MASTRANGELO G. 2004 - *La Vergine, la Cerva e la Scala, note storico - archeologiche sulle leggende cervine, sui nomina attribuiti alla Vergine, sull'iconografia dell'affresco, su chi l'ha dipinto e quando, sull'iscrizione del CII, sul Monastero sito nella 'Farmacia'*, Comitato Festa Patronale e Archeogruppo E. Jacovelli (a cura di), Massafra (TA).
- MASTROBUONO E. 1969 - *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del XIV*, Bari.
- RICCI D. 1996 - *Architettura s. v. Longobardi*, in *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, VII, Roma, pp. 843-849.
- SALVIOLI G. 1908 - *Trattato di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino.
- SANTORO O. 1984 - *Taranto*, in *Cronotassi iconografica e araldica dell'episcopato pugliese*, a cura di C. DELL'AQUILA, Bari, p. 286.

G. MASTRANGELO, *Tracce di istituti longobardi in Terra d'Otranto*

TOBLER T., MOLINER A. 1879 - *Itineraria Hierosolymitana Latina*, I, Genevae.

TRAVAGLINI E. 1974 - *Thesaurus Massafrensis*, Brindisi.

VON FALKENAUSEN V. 1983 - *I Longobardi meridionali*, in *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, III, *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino, pp. 251-356.

Giulio MASTRANGELO _ avvocato
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto - Cultore di Storia del Diritto Italiano
Vico Laterza 21 - 74016 Massafra (TA)
email: giulioastrangelo@libero.it

Archeogruppo "E. Jacovelli" onlus
via Arciprete Ladiana 2 - 74016 Massafra (TA)